

CATTOLICA & ENERGIE RINNOVABILI

IMPIANTI BIOGAS/BIOMASSE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS/BIOMASSE IN RELAZIONE
ALLA PROPRIETÀ E/O GESTIONE DELL'IMPIANTO

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.



cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela gli impianti di biogas/biomassa in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.

Il prodotto ha natura modulare. Il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra Sezione.

- ✓ **Danni diretti:** indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Guasti macchine e Fenomeno Elettrico:** indennizzo per i danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle Cose assicurate collaudate ed installate, salvo quanto espressamente escluso;
- ✓ **Furto e rapina:** indennizzo per i danni da furto e rapina delle Cose assicurate;
- ✓ **Danni indiretti:** indennizzo per le perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un di un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni Diretti, Guasti Macchine/Fenomeno elettrico e Furto/ Rapina;
- ✓ **Responsabilità Civile:** risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione del macchinario assicurato;
- ✓ **Cyber risk:**
 - indennizzo per le perdite economiche dovute all'interruzione dell'attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato, causata da un attacco informatico;
 - risarcimento a terzi per danni causati dall'Assicurato a seguito di attacchi informatici
- ✓ **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine per la protezione degli interessi dell'Assicurato legati a fatti riconducibili alla proprietà, conduzione o gestione delle Cose assicurate.

Sono inoltre previste garanzie aggiuntive con sovrappremio che estendono le coperture delle diverse sezioni.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ **Danni Diretti, Guasti macchine/Fenomeno elettrico, Furto/Rapina, Danni indiretti:** boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere; il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno; aeromobili, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o ad altri registri esteri; beni in godimento all'Assicurato in virtù di contratti di leasing, qualora già assicurati con specifica polizza, piattaforme off-shore, impianti off-shore di trivellazione e/o produzione, linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ **Responsabilità Civile Generale:** cose che il contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, impianti od installazioni in mare, condotte forzate sottomarine, cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, condutture e/o impianti sotterranei subacquei, risarcimento a carattere punitivo;
- ✗ **Cyber Risk:** i danni di natura non patrimoniale, quali i danni morali e i danni biologici; l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione Cyber;
- ✗ **Tutela Legale:** imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia delle Sezioni:

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Per ciascuna Sezione sono stabilite le specifiche limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzia opzionali a pagamento.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- **Danni diretti, Guasti macchine/Fenomeno elettrico, Furto/Rapina, Danni Indiretti:** Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- **Responsabilità Civile:** Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.
- **Cyber risk:** Per la garanzia di "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali" civile sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'unione europea, e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi ad oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.
- **Tutela Legale:** Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. L'Assicurato ha la facoltà di richiedere il frazionamento in più rate, in tal caso il pagamento delle rate avviene alla scadenza delle singole rate. Il pagamento del premio può essere eseguito tramite denaro contante (entro il limite dell'importo previsto dalle leggi vigenti); assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari; mezzi di pagamento elettronico.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto.

Per la Sezione Tutela legale è previsto un periodo di inoperatività ("Periodo di carenza") per il cui dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo.



Come posso disdire la polizza?

- Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo
- Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto, il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio e con effetto a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato il diritto di recesso.
- L'Assicurato ha la facoltà di recedere o di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo quinquennio (per il recesso dal contratto pluriennale). In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Polizza Danni Diretti, Guasti Macchine/Fenomeno Elettrico, Furto e Rapina, Danni Indiretti, Responsabilità Civile, Cyber Risk, Tutela Legale per gli Impianti Biogas/Biomasse

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Energie Rinnovabili Impianti Biogas/ Biomasse"

Data di aggiornamento: 11/2022 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Danni diretti

Spese di demolizione e sgombero

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso

indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì, le spese necessariamente sostenute per:

- demolire;
- smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Onorario di progettisti e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

Furto e rapina

La garanzia è valida anche nel caso di furto commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato.

L'assicurazione è estesa, sino alla concorrenza del limite di indennizzo di seguito indicato, ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti del fabbricato assicurato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni.

La Società indennizza altresì i danni di "rapina" dei beni assicurati avvenuti, presso la/e ubicazione/i indicata/e in polizza, nei locali in uso all'Assicurato, quando anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

Responsabilità civile

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione delle cose assicurate.

L'assicurazione è estesa anche

- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere
- ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Cyber Risk

La società offre le seguenti garanzie:

Danni da interruzione di attività

La Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco informatico.

Responsabilità derivanti da violazioni della Privacy e violazione di dati confidenziali

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da:

- un Danno o un Furto di
- un accesso non autorizzato a
- la divulgazione a terzi non autorizzati di

dati sensibili e/o Dati personali contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un Attacco informatico.

Tutela Legale

La Società assicura le seguenti spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da D.A.S.;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;

- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

La Società assicura le spese di cui sopra sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito della proprietà, conduzione o gestione dell'impianto che produce energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi, nei seguenti casi assicurativi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni: Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. Delitti dolosi: Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera se: l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato; il reato è derubricato da doloso a colposo; il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

3. Danni subiti: Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

4. Fornitori: Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla manutenzione dell'impianto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni Diretti – Ricorso terzi	La Società tiene indenne il Contraente l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti: cagionati a terzi; per sinistro indennizzabile a termini di polizza; anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose o di attività commerciali, industriali, agricole e di servizi.
Danni diretti – Terremoto	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di terremoto.
Danni diretti – Alluvione e inondazione	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di alluvione e inondazione.
Responsabilità civile – Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Tutela Legale – Opposizione avverso sanzioni amministrative	La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività del singolo impianto indicato in polizza da parte della rispettiva Autorità competente. Sono comprese le sanzioni amministrative di decadenza – riconfigurazione – ridefinizione – mancato riconoscimento – restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa). In relazione a tale ipotesi le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura. <u>Sezione Danni Diretti: Garanzia aggiuntiva Ricorso terzi</u> La garanzia non opera per i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
-----------------------	--

	<u>Guasti macchine/Fenomeno elettrico</u> La garanzia non opera per i danni: a) causati alle batterie di accumulo, ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; b) macchinari con vetustà superiore a 10 anni dalla costruzione o dall'ultima revisione; salvo che siano conseguenza di danni indennizzabili ad altre parti delle cose <u>Sezione Responsabilità civile: Garanzia aggiuntiva RCO</u> Sono escluse eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia. <u>Cyber risk</u> L'assicurazione non copre: - le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell'Assicurato; - i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; - multe, ammende o sanzioni di qualsiasi natura nonché le spese di giustizia penale; - i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; - i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; <u>Tutela legale</u> Spese escluse: - spese per l'indennità di trasferta; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali; Vertenze escluse: Sono escluse le vertenze per sinistri relativi a: - al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; - alla materia fiscale o amministrativa; - ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; - a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; - alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; - a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; - alla compravendita o alla permuta di immobili; - ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; - all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare; - alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; - all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; - a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; - all'attività svolta da cooperative di consumatori o da associazioni di consumatori; - all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; - a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; - a vertenze con la Società - all'adesione ad azioni di classe (class action); - alla difesa penale per abuso di minori. <u>Garanzia aggiuntiva "Opposizione alle sanzioni amministrative"</u> Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura. Le prestazioni assicurative possono avere delle limitazioni (franchigie e scoperti) concordate con il Contraente o quelle di seguito indicate.

Danni diretti

Sono esclusi i danni

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:

a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

a.3) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;

a.4) inondazioni, alluvioni;

a.5) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;

a.6) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

a.7) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

salvo che il Contraente / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

causati da o dovuti a:

a.8) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

a.9) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

a.10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "Fabbricati" "Macchinari";

a.11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

subiti dalle Merci e causati o dovuti a:

a.12) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.

Sono esclusi, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, i danni di

b.1) frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

b.2) umidità, brina e condensa, stitilicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;

b.3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

causati da o dovuti a:

b.4) montaggio, smontaggio, dei "macchinari", non connessi a lavori di manutenzione; costruzione, demolizione di "fabbricati";

b.5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e del "macchinario";

b.6) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";

b.7) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni causati o dovuti a, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:

c.1) crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;

c.2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;

c.3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;

c.4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;

c.5) guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

d.1) qualsiasi modifica penalizzante di dati o software a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;

d.2) malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software.

Si devono intendere inoltre esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Le spese per demolire, smaltire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sono assicurate nel limite del 10% del danno liquidato a termini di polizza.

La garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi"

Non opera per i danni:

1. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose o di attività commerciali, industriali, agricole e di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato in polizza.

Guasti macchine e fenomeno elettrico

Fermo quanto previsto dalla sezione Danni Diretti, sono esclusi i danni causati da:

a. funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

b. ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

c. usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;

- aggiornamento tecnologico del macchinario;

- eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Furto e rapina

Sono esclusi tutti i danni conseguenti furto o rapina in tutti i casi previsti dalla sezione Danni Diretti, ad eccezione di quanto previsto per i casi di: danni di frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Si intendono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi.

Nel caso di furto commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, è previsto uno scoperto del 30% con il minimo di € 5.000.

Danni indiretti

Fermo quanto previsto dalla sezione Danni Diretti, sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:

a) scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;

- b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- d) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o dei macchinari danneggiati o distrutti;
- f) impossibilità (se trascorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro) di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme del macchinario assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione attività.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- g) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- h) mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione

La Società inoltre non risponde di

- i) penali o indennità o multe dovute a terzi;
- j) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Infine, in deroga a qualsiasi disposizione della presente polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

Responsabilità civile

Sono esclusi i danni causati o dovuti a

- a) inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- b) umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- c) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari;
- d) assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:
- e) attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- f) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- g) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) detenzione e/o impiego di esplosivi;
- i) emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- j) operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- k) proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- l) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- m) spargimento di acque o rigurgito di fogne;
- n) dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato (non inerenti al rischio assicurato) degli inquilini, dei condomini o loro familiari;
- o) terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- p) fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- q) vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- r) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- s) qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
- t) condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs").

Sono inoltre esclusi i danni di

- u) furto, smarrimento.

Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

- atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o

società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono altresì esclusi i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

I danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi e conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente articolo, sono assicurati col limite del 10% del massimale indicato in polizza e purché i danni si verifichino nei 3 mesi successivi al sinistro indennizzabile.

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. tutte le persone diverse da quelle indicate alla lettera d., che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

A deroga della lettera e., sono invece considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

La garanzia RCO

Non comprende i danni

a) derivanti:

- 1) dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- 2) dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco;
- 3) da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- 4) da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- 5) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- 6) da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- 7) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 8) da umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- 9) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) cagionati:
 - 1) da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 2) da TSE, alcool, tabacco;

- 3) da campi elettromagnetici;
- d) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.
- e) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- f) conseguenti a malattie professionali.

Cyber risk

L'assicurazione non copre:

1. i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività;
2. le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3. i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
4. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
5. i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, guerra;
6. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
7. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
8. danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
9. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
10. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
11. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
12. i danni dovuti a un Errore di programmazione;
13. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
14. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
15. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
16. le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - b) società controllate dall'Assicurato;
 - c) un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - d) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - e) un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - f) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
17. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
18. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
19. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
20. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
21. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
22. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
23. i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato.

Tutela Legale

Le garanzie non operano per spese relative a:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- spese non concordate con D.A.S.;
- in caso di domiciliatazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

Per le vertenze contrattuali coi fornitori relative alla manutenzione dell'impianto, il valore in lite deve essere superiore a

€ 2.000.

Garanzia aggiuntiva Opposizione alle sanzioni amministrative
La somma ingiunta deve essere superiore a € 2.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Tutte le garanzie

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- nel caso di sinistro furto/rapina quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- presentare denuncia di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile utilizzando anche eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Sezione Danni Diretti, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Furto e rapina

Il Contraente o Assicurato deve:

- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare:
 - il momento dell'inizio del sinistro,
 - la causa presunta del sinistro
 - l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci.

Sezione Danni Indiretti

Il Contraente o Assicurato deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica

Sezione Responsabilità Civile

Il Contraente o Assicurato deve:

- informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

In questo caso specifico, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia o alla Società, entro 3 giorni dal suo accadimento, i sinistri:

- mortali;
- sotto inchiesta delle Autorità competenti;
- di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Cyber Risk

Il Contraente o Assicurato deve:

- avvisare la Società:
 - comunicando per iscritto, in base all'art. 1913 C.C.,
 - all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società
 - entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza
 - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il nominativo di eventuali testimoni;
 - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
 - il numero di polizza e il nominativo del contraente.
- e in aggiunta:
 - qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
 - qualsiasi intenzione espressa in forma scritta da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, di ritenere responsabile di un evento assicurato;
 - qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, che possa dare adito ad una Richiesta di risarcimento e/o un Sinistro.
- Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla Società nel Periodo di assicurazione, qualsiasi Richiesta di risarcimento successiva è considerata dalla Società come avanzata nel Periodo di assicurazione;
- qualsiasi Sinistro.
- utilizzare gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

L'Assicurato in caso di sinistro deve altresì:

- a) fornire prova dell'Evento assicurato;
- b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;
- c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;
- d) conservare e mettere a disposizione della Società l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;
- e) non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;
- f) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
- g) comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile. L'Assicurato deve inoltre consentire alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

Tutela Legale

Il Contraente o Assicurato deve:

- Presentare tempestivamente la denuncia del sinistro alla Società e/o ad D.A.S. nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge;
- Informare la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, e, su richiesta, metterli a disposizione;
- Fornire le ulteriori argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni;

	- In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire; - Contribuire alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro che le parti decidano di risolvere secondo le modalità descritte al successivo Art. 329 "Disaccordo con D.A.S. per la gestione del sinistro e conflitto di interessi"; - Comunicare alla Società e/o ad D.A.S. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese; - Restituire le spese anticipate da D.A.S.: - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte; - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Responsabilità Civile. La denuncia di sinistro deve essere presentata: - tempestivamente alla Società e/o ad D.A.S. - nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza - comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
	Assistenza diretta/in convenzione: non presente
	Gestione da parte di altre imprese: <u>Tutela legale:</u> La gestione dei sinistri TUTELA LEGALE è affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR)
	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	<u>Tutte le garanzie</u> La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato). Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Nel caso di frazionamento semestrale del premio, è previsto un aumento del premio imponibile del 2%. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisa: Tutela Legale: Sono coperti i sinistri avvenuti 1. dalla data di efficacia della copertura Assicurativa per: - il danno o presunto danno extra contrattuale; - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; 2. dopo un periodo di Carenza di 90 giorni in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità per il contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e persone giuridiche per la protezione contro i rischi di danni ai beni e/o del patrimonio a seguito di proprietà, gestione o conduzione di Impianti Biogas/Biomasse, ad uso privato o al servizio di attività commerciali ed industriali, alberghi, aziende agricole, condomini; per la protezione contro i rischi di danni ai beni e/o al patrimonio a seguito dell'esercizio dell'attività di produzione di energia tramite Impianti Biogas/Biomasse.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	18%
----------------	-----

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354, Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it . Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. <u>Danni Diretti</u> Se una delle parti lo richiede l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. <u>Tutela legale</u> In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. <u>Liti transfrontaliere</u> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA & ENERGIE RINNOVABILI

IMPIANTI BIOGAS/BIOMASSE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS/BIOMASSE IN RELAZIONE
ALLA PROPRIETÀ E/O GESTIONE DELL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. C & ENERIN BIO 2 – ED. 11/2022)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. C & ENERIN BIO DIP – ED. 11/2022)
 - DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C & ENERIN BIO DIP AGG – ED. 11/2022)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.



cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	5
--------------------------------	---

SEZIONE CONDIZIONI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	18
---	----

SEZIONE DANNI DIRETTI – FORMULA ALL RISKS

1. Cosa è assicurato	24
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	25
3. Condizioni di operatività	27
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	27

SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

1. Cosa è assicurato	32
2. Condizioni di operatività	32
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	33

SEZIONE FURTO E RAPINA

1. Cosa è assicurato	36
2. Condizioni di operatività	37
3. Limiti di copertura	38

SEZIONE DANNI INDIRETTI

1. Cosa è assicurato	40
2. Condizioni di operatività	41
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	41

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Cosa è assicurato	43
2. Garanzia aggiuntiva con aumento del premio	44
3. Condizioni di operatività	45
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	46

SEZIONE CYBER RISK

1. Cosa è assicurato	49
2. Condizioni di operatività	50
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	51

SEZIONE TUTELA LEGALE

1. Cosa è assicurato	54
2. Garanzia aggiuntiva con aumento del premio	56
3. Condizioni di operatività	57
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	58

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO “COSA FARE IN CASO DI...”

1. Obblighi in caso di sinistro	60
2. Norme che regolano le sezioni Danni Diretti, Guasti macchine/Fenomeno elettrico, Furto/Rapina, Danni Indiretti	62
3. Norme che regolano la sezione RC	67
4. Norme che regolano la sezione Cyber Risk	68
5. Norme che regolano la sezione Tutela Legale	70

GLOSSARIO

GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche. Le voci relative alla Sezione Cyber Risk sono indicate *in corsivo* per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA “CATTOLICA & ENERGIE RINNOVABILI IMPIANTI BIOGAS/BIOMASSE”

A

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Addetti

Titolari, soci e prestatori di lavoro.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Alternatore

Generatore di corrente alternata.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Attacco informatico

Un Atto doloso, Malware, attacco DoS., Furto, contro il Sistema informatico dell'Assicurato.

Attività multimediale

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.

Atto doloso

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell'Assicurato.

Autocombustione

Combustione spontanea senza fiamma.

B

Back-up

Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

C

Carenza

Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Cavi

Insieme di fili conduttori di qualsiasi natura e tipo, avvolti tra di loro e rivestiti da uno o più strati di materiale isolante o di protezione collegati alle Cose assicurate.

Circostanza

Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza. Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.

Claims made

Tipologia di polizza che copre le Richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail, e qualsiasi altro mezzo scritto con data certa.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri, e paga il premio.

Contratto di Manutenzione

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e aziende specializzate le cui prestazioni consistono in tutte le azioni tecniche, meccaniche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere i macchinari in uno stato in cui siano atti ad eseguire la funzione richiesta ovvero assicurarne la disponibilità e l'efficienza, evitando l'insorgenza di guasti o anomalie che ne pregiudichino la funzionalità e la sicurezza. A titolo esemplificativo: controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico del macchinario, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

Le prestazioni vengono classificate come segue:

- Manutenzione ordinaria (o di mantenimento): ossia tutte le operazioni, normalmente prescritte dal costruttore e/o fornitore dei beni, saltuarie o periodiche, intendendosi per tali:
 - ingrassaggi;
 - controllo livelli fluidi, rabbocchi di lubrificante e analisi chimico-fisica;
 - controlli visivi, pulizie;
 - svolta direttamente dall'Assicurato o da azienda specializzata.
- Manutenzione preventiva: le prestazioni previste dalla manutenzione ordinaria oltre a tutti gli interventi ordinari non eseguibili in esercizio, normalmente prescritti dal costruttore e/o fornitore, intendendosi per tali sostituzione e/o riparazione di componenti meccanici, elettrici ed elettronici svolta esclusivamente da un'azienda specializzata con la quale sia stato sottoscritto regolare contratto.
- Manutenzione straordinaria: le prestazioni previste dalla manutenzione preventiva oltre alla revisione totale - prescritta dal costruttore e/o fornitore al raggiungimento del numero di ore di funzionamento massimo previsto - con sostituzione di tutti i componenti usurati, controlli e collaudi (sostituzione pistoni, camicie, bruciatori, controlli di funzionalità, ecc.) svolta esclusivamente da un'azienda specializzata con la quale sia stato sottoscritto regolare contratto.

Cose (Sezione RC)

Gli oggetti materiali e gli animali.

Cose assicurate

Quanto previsto dalla definizione di impianto di biogas/biomassa e di merci.

D

D.A.S.

Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA – sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Danni corporali (Sezione Rc)

Morte o lesioni personali.

Danni materiali e diretti

Danni inerenti la materialità delle Cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno

Riguardo al Cyber Risk si intende l'alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.

Danno liquidabile

Il danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, a cui saranno, se previste, applicate franchigie e scoperti.

Database

Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

Dati confidenziali

Si intendono informazioni soggette ad un accordo di riservatezza.

Dati personali

Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Dati sensibili

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Delimitazioni

Norme che regolano in modo specifico alcune delle garanzie previste.

Diaria

L'importo definito nella scheda tecnica di polizza, che viene corrisposto interamente all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività caratteristica.

DOS

(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i DDoS. (Distributed Denial of Service).

DDoS (Distributed Denial of Service)

Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico avendo un traffico in entrata proveniente da una moltitudine di fonti che inonda la vittima.

E

Epidemia

L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Elettropompe sommerse

Pompe a immersione utilizzate per far risalire i liquidi in superficie.

Errore di programmazione

Un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del Sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei Dati.

Errore umano

un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno; non è considerato Errore Umano la cancellazione di Dati o archivi.

Esplosivi

Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Estorsione Cyber

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

Evento assicurato

Qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione cyber.

F

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (che non siano naturale completamento di singole macchine), pozzi, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate incluse tutte le pertinenze quali: cancelli, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti dalle parti comuni.

Sono da intendersi inoltre inclusi nella partita Fabbricati:

- la costruzione edile ad esclusivo servizio dell'Impianto;
- le vasche (fermentatori e post fermentatori), trincee per il contenimento dell'insilato, serbatoi, biodigestori;
- teli e tendostrutture (teli a copertura delle trincee e coperture fisse ed integrate delle vasche in cemento armato dei biodigestori e/o accumulatori pressostatici per biogas).

Fase giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Fenomeno Elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Forma di garanzia

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo.

Può essere a:

- Valore Intero
- o Primo Rischio Assoluto

(vedi definizioni di "Valore Intero" e di "Primo Rischio Assoluto").

Fornitore di servizi (Service Provider)

Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.

Fragili

Serramenti, vetrate e lucernari in genere, guaine impermeabilizzanti di qualsiasi tipo, lastre in fibrocemento o cemento amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G

G.R.

Gestore della Rete

GSE

Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.)

H

Hardware

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

I

Impianto di biogas/biomassa

Impianto per la produzione e vendita di energia elettrica da combustione di biogas o biomassa comprensivo di Fabbicati e Macchinario.

A maggior precisazione, si intende per:

- Impianto a biogas: un impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di biogas prodotto tramite la digestione anaerobica di effluenti d'allevamento (zootecnici) e biomassa vegetale;
- Impianto a biomassa: un impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di biomassa, ovvero con materia organica ottenuta principalmente dalla raccolta e dalla lavorazione delle colture agricole e forestali (esclusi i combustibili fossili e le plastiche di origine petrolchimica) ottenuta sia per combustione diretta delle biomasse, mediante particolari procedimenti tendenti a migliorare l'efficienza, sia mediante pirolisi, sia mediante estrazione di gas di sintesi (syngas) tramite gassificazione;
- Impianti a olio vegetale o grasso animale: un impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di materia di natura esclusivamente organica quale olii vegetali o grassi animali;

Gli impianti di cui sopra possono svolgere le funzioni di:

- cogenerazione: impianti per la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte rinnovabile attuata in un unico sistema integrato.
- trigenerazione: impianti che implicano la produzione contemporanea di energia meccanica, elettrica, calore e freddo, utilizzando un solo combustibile.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Infrastruttura

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.

Inondazione e alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Internet service

Insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- *gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'hardware necessario all'accesso e uso di internet;*
- *i fornitori di servizi DNS;*
- *altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.*

Intranet

Una rete di dati aziendale privata.

Inverter

Dispositivo in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).

L

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società a tale titolo.

Loss occurrence

Regime di gestione dei sinistri che copre i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda tecnica di polizza.

M

Macchinario

Macchine per la produzione di energia, generatori, trasformatori, nastri trasportatori, cavi, elettropompe sommerse, turbine a vapore, turbina a gas, motore endotermico, apparecchiature di controllo o rilevazione, monitoraggio da remoto/ telecontrollo, sistema di allarme e macchine ed impianti in genere necessari al funzionamento dell'impianto di biogas/biomassa.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Margine di contribuzione

La differenza tra i ricavi (di vendita o dei servizi erogati) e i costi variabili; (utile margine operativo lordo + costi fissi).

Massimale (Sezione RC – Garanzia Ricorso Terzi)

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.



Tale importo rappresenta anche il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Merci

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, infiammabili, merci speciali, esclusi gli Esplosivi; il tutto ovunque nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto.

Misura unitaria di indennizzo (Sezione Danni Indiretti)

- la somma del valore dell'incentivo (€/kWh) previsto da legge ed il ricavo unitario di energia (€/kWh) contrattualizzato dal Contraente/Assicurato con il gestore della rete;
- oppure la tariffa fissa omnicomprensiva (€/kWh)

riconosciuti o contrattualizzati al momento dell'entrata in funzione del macchinario.

Motore Endotermico

Tipo di motore a combustione interna, che sfrutta l'energia chimica dei combustibili liquidi o gassosi, immessi tramite un impianto di alimentazione, trasformandola in energia meccanica per mezzo della combustione in presenza di aria.

N

Nastri Trasportatori

Dispositivo adibito al trasporto di oggetti o materiali.

O

Outsourcing provider

qualunque Terzo, nominato in Scheda di polizza, che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

P

Pandemia

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Partita

Insieme delle cose assicurate (Fabbricato/Macchinario/Merci) con un'unica somma assicurata.

Perdite patrimoniali

Questa definizione indica il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Periodo di denuncia postuma

Il periodo di tempo, immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di assicurazione, entro il quale l'Assicurato può notificare alla Società le Richieste di risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di assicurazione e riferite ad un Evento assicurato commesso o che si presuma sia stato commesso durante il Periodo di assicurazione indicato nella Scheda di polizza.

Periodo di indennizzo (Sezione Danni Indiretti)

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro, da indicarsi in giorni nella Scheda di Polizza, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il Danno materiale e diretto e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione del macchinario sino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio/tecnico, comunque non oltre la durata massima indicata nella Scheda di Polizza.

Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Periodo di interruzione

Il numero di giorni consecutivi durante il quale il Sistema informatico dell'Assicurato è parzialmente o totalmente indisponibile, e dura fino a quando il Sistema informatico dell'Assicurato riprende la sua completa funzionalità, ma comunque non oltre il termine del Periodo di indennizzo riportato in Scheda di polizza.

Periodo di assicurazione

Il periodo indicato nella scheda di polizza.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

Il documento che comprova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. **Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.**

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle Cose Assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

R

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le Cose Assicurate è inferiore al loro valore effettivo in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del Codice Civile).

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rete

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

Richiesta di risarcimento

Qualsiasi richiesta da parte di un terzo nei confronti dell'Assicurato, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per le sezioni indicate valgono le seguenti precisazioni:

- **Responsabilità Civile Generale e Terzi:**

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

- **Tutela Legale:**

Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Sistema di monitoraggio da remoto/telecontrollo

Insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

Sistema operativo

Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Sistemi informatici

L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:

- *gestiti e di proprietà dell'assicurato ovvero da questa noleggiati;*
- *gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.*

Società o Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Società Cattolica di Assicurazione S.p.A..

Software

Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Somma assicurata

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

T

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

Non rientrano nella definizione di terrorismo:

- **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;**
- **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;**
- **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- **atti vandalici.**

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Trasformatore

Macchina elettrica in grado di variare la tensione di una corrente alternata.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

Turbina

Macchina motrice che trasforma l'energia cinetica di un getto violento di vapore o gas diretto contro le palette di una ruota, in un movimento meccanico rotativo e continuo.

V

Valore a nuovo

Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore Intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (Art. 1907 del Codice Civile). Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

Vertenza

Conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

SEZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicati norme e punti fermi comuni a tutte le sezioni e garanzie proposte.

Cattolica & Energie Rinnovabili Impianti Biogas/Biomassa è la soluzione modulare pensata per offrire agli Assicurati una tutela a 360 gradi degli impianti.

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può comporre e personalizzare il prodotto finale a propria discrezione entro i limiti previsti dal contratto.

Le garanzie scelte mediante la selezione delle Sezioni costituiscono un unico contratto assicurativo e sono indicate in polizza.

Quanto riportato di seguito si applica a tutte le Sezioni/garanzie scelte, ove non eventualmente diversamente disposto dalle singole Sezioni.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE



DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della **Società** al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.



COME EFFETTUA I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando "SI" alla voce Tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta entro 30 giorni.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 CODICE CIVILE, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, purché siano state **pagate almeno cinque annualità di premio**, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.



LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno **30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale**.

ART. 4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

In tal caso:

COMUNICAZIONI DOVUTE

entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente tramite raccomandata a.r. la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO

il Contraente, **dopo aver preso visione** delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle con comunicazione scritta entro la scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio e il premio dovrà essere pagato **entro 15 giorni** dalla scadenza contrattuale.

Se il contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza contrattuale il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE:

Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società può decidere di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato al Contraente con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

ART. 6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P \cdot GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.



ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$.

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 luglio 2019 alle ore 24 del 31 dicembre 2019} = 153$.

$D = 365 \text{ giorni}$.

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}$.

ART. 7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **umentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.



La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. 8 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE



QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non comportano la perdita del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui l'Assicurato abbia agito in buona fede.

La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che se l'Assicurato non ha agito in buona fede **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio comportano la perdita del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

ART. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, tale per cui la Società avrebbe applicato un premio inferiore la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 CODICE CIVILE, con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. 11 RINUNCIA ALLA SURROGA

(non operante per la sezione "Responsabilità Civile")

Salvo in caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - gli Enti e le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle società medesime;
 - i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.



COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 del Codice Civile;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex Art. 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

ART. 14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 15 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, **restano a carico del Contraente**.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

ART. 17 MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

SEZIONE DANNI DIRETTI

FORMULA ALL RISKS

PROTEZIONE DAI DANNI MATERIALI E DIRETTI

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento accidentale che non sia esplicitamente escluso. Puoi anche decidere di completarla con coperture opzionali.

1 – COSA È ASSICURATO

INCENDIO GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate:

- a. anche se di proprietà di terzi;
- b. nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza;
- c. collaudato e pronto all'uso;
- d. causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa;

salvo quanto stabilito dagli Art 1.6 “Esclusioni”, 1.7 “Limitazioni” e 1.8 “Delimitazioni di garanzia”.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.



QUALI MACCHINARI SONO ESCLUSI

In caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dalla legge, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.



ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì, le spese necessariamente sostenute per:

(Nota: queste spese si intendono prestate sempre a Primo Rischio Assoluto ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza fermo quanto stabilito dall'Art. 1.9 "Limite di indennizzo".)

1. demolire;
2. smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Limiti	Max. 10% del danno liquidato a termini di polizza
--------	---

2 – GARANZIE AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

(Operanti solo se richiamata la relativa garanzia nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

ART. 1.2 RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- per sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato, è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi, subiti dai terzi medesimi **nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 8.4 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.



ESCLUSIONI: QUALI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro **parente o affine** appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;

- d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del C.C. e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.

**ESCLUSIONI: QUALI DANNI**

La garanzia è esclusa per i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

**LIMITAZIONI: QUALI DANNI**

La garanzia non opera per i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	la garanzia opera nel limite del 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

ART. 1.3 TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 1.7 "Limitazioni" lettera A. punto a.3), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a un unico fenomeno e i relativi danni a un unico sinistro.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio corrispondente a tale garanzia a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

ART. 1.4 ALLUVIONE E INONDAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 1.7 "Limitazioni" lettera A. punto a.4)., la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da inondazione e alluvione.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio corrispondente a tale garanzia a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 1.5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 1.6 ESCLUSIONI



BENI ESCLUSI

Sono esclusi dalla copertura:

- a. boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere;
- b. il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno;
- c. aeromobili, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o ad altri registri esteri,
- d. cose in godimento all'Assicurato in virtù di contratti di leasing, qualora già assicurati con specifica polizza salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- e. piattaforme off-shore, impianti off-shore di trivellazione e/o produzione, linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 1.7 LIMITAZIONI



A. SONO ESCLUSI I DANNI, ANCHE SE DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI, VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

- a.1) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - a.3) **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche**;
 - a.4) **inondazioni, alluvioni**;
 - a.5) **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina;
 - a.6) **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento** del terreno, **valanghe e slavine**;
 - a.7) **trasporto e/o movimentazione** delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- salvo che il Contraente / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

CAUSATI DA O DOVUTI A:

- a.8) **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a.9) **inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo**;
- a.10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "Fabbricati" o "Macchinari";
- a.11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi **danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate**;

subiti dalle Merci e causati o dovuti a:

- a.12) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.

B. SONO ESCLUSI, ANCHE SE DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI, I DANNI DI:

- b.1) frode, **furto, rapina**, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- b.2) **umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi**, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- b.3) **urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento** o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

CAUSATI DA O DOVUTI A:

- b.4) **montaggio, smontaggio, dei "macchinari"** non connessi a lavori di manutenzione; costruzione, demolizione di "fabbricati";
- b.5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di fabbricati e del "macchinario";
- b.6) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
- b.7) **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lettera B derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A, SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI:

- c.1) **crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature**, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- c.2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- c.3) **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;
- c.4) **sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia** elettrica, termica, gas, acqua;
- c.5) **guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno Elettrico**;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lettera C derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D. SONO ESCLUSI I DANNI E LE SPESE, DIRETTI E INDIRETTI, PROPRI O A TERZI, CAUSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE DA:

- d.1) qualsiasi **modifica penalizzante di dati o software** a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;
- d.2) malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software;



Si devono intendere inoltre esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.



Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. 1.8 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza una serie di danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da eventi diversi, con esclusioni o limitazioni specifiche, di seguito indicate.

1. URGANI, BUFERE, TEMPESTE, VENTO E COSE DA ESSO TRASCINATE, TROMBE D'ARIA, GRANDINE, PIOGGIA, NEVE

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, **sono esclusi quelli subiti da:**

- a) **macchinari non fissi per natura e destinazione se posti all'aperto;**
- b) **merci, anche se caricate su automezzi o riposte in container, poste all'aperto;**
- c) **gru, cavi aerei, insegne, antenne, cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini;**
- d) **fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto;**

NOTA BENE:

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La società non risponde dei danni causati da sovraccarico di neve, salvo quanto disposto al punto 2 del presente articolo.

2. SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni che si verifichino a seguito del crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto a causa di **sovraccarico di neve**, restano comunque esclusi i danni:

- a) **a Fabbricati, tettoie, serbatoi o sili non conformi alle norme di legge o ad eventuali disposizioni locali** relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento; nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate;
- b) **a Fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento** (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia); nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate.

3. OCCUPAZIONE DELLE PROPRIETÀ

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione non militare** della proprietà in cui trovano, la Società, **qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, non risponde dei danni, anche se verificatisi durante il suddetto periodo**, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio.

4. TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo e sabotaggio**, la Società non risponde dei danni:

- a) **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- b) **di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) **di imbrattamento.**

5. ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **atti di terrorismo e sabotaggio**, sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le parti hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia stessa con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso annuo imponibile di 0,020% e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

6. GELO

Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione a seguito di gelo, **sono esclusi quelli avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa o della distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta oltre 48 ore.**

7. ALLAGAMENTO

Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di allagamento o spargimento di acqua od altri fluidi effluenti zootecnici quali liquami, deiezioni, urea, letame, anche se con presenza di parti solide (come per esempio silomais, tritale, ceroso), oppure scarti agroalimentari **provocati da:**

- a) **rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;**
- b) **intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali;**

sono comunque esclusi quelli:

- **subiti dalle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati;**
- **causati da gelo.**

Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di **allagamento da acqua od altri fluidi**, effluenti zootecnici quali liquami, deiezioni, urea, letame, anche se con presenza di parti solide (come per esempio silomais, tritale, ceroso), oppure scarti agroalimentari **non provocati da:**

- a) **rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;**
- b) **intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali;**

sono comunque esclusi

- quelli subiti dalle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati;
- subiti dalle cose mobili poste all'aperto;
- verificatesi in occasione di inondazione e alluvione.

8. DISPERSIONE DI LIQUIDI

Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di dispersione di liquidi, sono esclusi quelli:

- a) causati da rottura di serbatoi o contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) causati da gelo;
- c) causati da o dovuti a trasudamento, stillicidio, corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
- d) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggio, smontaggio prova o collaudo.

Si intendono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

9. ONORARI DI PROGETTISTI E CONSULENTI

Relativamente alle **spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti**, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, **e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione.**

ART. 1.9 LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (obbligo di salvataggio), a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa **applicazione, per ciascun Sinistro, di una franchigia e/o scoperto** come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per proteggersi dai danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle Cose Assicurate collaudate ed installate, salvo quanto espressamente escluso. Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA

Fermo quanto previsto all'Art. 1.6 "Esclusioni" e all'Art.1.7 "Limitazioni", a parziale deroga dell'Art.1.7 "Limitazioni" lettera C. punto c.5), la Società indennizza i Danni materiali e diretti causati da:

- guasti e rotture di natura meccanica
- Fenomeno Elettrico

alle Cose assicurate collaudate ed installate, pronte per l'uso cui sono destinate, **salvo quanto espressamente escluso**.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.2 CARATTERISTICHE DEI MACCHINARI E SISTEMI DI PROTEZIONE



La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a Fenomeno Elettrico al macchinario collaudato e pronto all'uso cui è destinato, a condizione che:

1. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
2. siano installati ed operanti **sistemi di protezione contro le sovratensioni** tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Qualora al momento del sinistro vengano **danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione** sopra indicati, lo **scoperto del danno indennizzabile per il Fenomeno Elettrico**, come riportato nella Scheda Tecnica di Polizza – Riepilogo Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie - viene elevato, **al 30%**, fermo il minimo.

ART. 2.3 OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE



Il Contraente/Assicurato deve sottoscrivere e mantenere efficace col fornitore/costruttore del macchinario o con azienda specializzata del settore, un Contratto di manutenzione al fine dell'operatività della presente sezione.

NOTA BENE:

In assenza del predetto contratto di manutenzione la sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico si intende non operante.

ART. 2.4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 2.5 FORMA DI GARANZIA

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro, non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 Codice Civile.

3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 2.6 ESCLUSIONI



BENI ESCLUSI

Fermo quanto previsto all'Art. 1.6 "Esclusioni" sono esclusi i danni:

CAUSATI A:

- a) batterie di accumulo, ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
 - b) macchinari con vetustà superiore a 10 anni dalla costruzione o dall'ultima revisione;
- salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;

ART. 2.7 LIMITAZIONI



Fermo quanto previsto all'Art. 1.7 "Limitazioni", salvo quanto previsto dalla lettera C. punto c.4), sono esclusi i danni:

CAUSATI DA:

- a. **funzionamento improprio** del macchinario e da esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b. eventi il cui **accadimento è certo** indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- c. **usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione** o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico del macchinario;
 - eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

SPESE ESCLUSE

Sono inoltre **escluse le spese** per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

ART. 2.8 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. ELETTROPOMPE SOMMERSE

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare a sue spese periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livelli d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

NOTA BENE:

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. In assenza di quanto riportato al primo capoverso e delle predette istruzioni la sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico si intende non operante, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che l'inosservanza non ha influito sul verificarsi e/o sull'entità del danno.

2. MOTORI ENDOTERMICI

Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo tre anni dall'ultima revisione o dal primo collaudo.

NOTA BENE:

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. In assenza di quanto riportato al primo capoverso e delle predette istruzioni la sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico si intende non operante, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che l'inosservanza non ha influito sul verificarsi e/o sull'entità del danno.

3. MOTORI ELETTRICI

Per Motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 Kw in esecuzione bipolare e con potenza superiore a 1.000 Kw in esecuzione a 4 o più poli, motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw, il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, degli stessi con intervalli non superiori ai due anni. Relativamente a detti motori se nuovi, la prima revisione deve essere effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento ma comunque entro il primo anno dalla data di messa in esercizio.

NOTA BENE:

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. In assenza di quanto riportato al presente articolo la sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico si intende non operante, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che l'inosservanza non ha influito sul verificarsi e/o sull'entità del danno.

4. TURBINE A VAPORE

Il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, di ogni turboalternatore a vapore (sia parti meccaniche che elettriche). La revisione deve essere eseguita, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

NOTA BENE:

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. In assenza di quanto riportato al presente articolo la sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico si intende non operante, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che l'inosservanza non ha influito sul verificarsi e/o sull'entità del danno.

ART. 2.9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE FURTO E RAPINA

PER
RIPARTIRE
IN CASO DI
FURTO O
RAPINA

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dai danni da furto e rapina.
Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA

Fermo quanto previsto all'Art. 1.6 "Esclusioni" e all'Art.1.7 "Limitazioni", a parziale deroga dell'Art.1.7 "Limitazioni" lettera B. punto b.1), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e rapina delle cose assicurate.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo, esclusi quelli di "incendio", "esplosione" e "scoppio".

La Società indennizza altresì i danni di "rapina" dei beni assicurati avvenuti, presso la/e ubicazione/i indicata/e in polizza, nei locali in uso all'Assicurato, quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.



ESTENSIONE DI GARANZIA

L'assicurazione è estesa, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di polizza, **ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati**, alle parti del fabbricato assicurato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.2 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI



1. Danni di furto delle Cose assicurate, presso le ubicazioni indicate in polizza

La Società indennizza i danni a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i Cose assicurate

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a fabbricati chiusi.

NOTA BENE:

- **Se per le Cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente punto a);**
- Qualora l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante, sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - **che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
 - **che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.**



2. Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato e i locali contenenti i Cose assicurate

- devono avere pareti perimetrali
- solai o coperture

in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione solidamente uniti tra loro mediante incastro.

NOTA BENE:

Qualora la linea di gronda del fabbricato fosse situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acque, nonché da ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.



3. Mezzi di protezione dei locali

Per l'efficacia della presente garanzia è condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i Cose assicurate

- sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri di sicurezza, vetri di sicurezza speciali, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protetta da inferriate fissate al muro.

NOTA BENE:

Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci

- purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². **Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.**

ART. 3.3 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO

La garanzia è valida anche nel caso di furto commesso **utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli** che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Scoperto	30% con il minimo di € 5.000

ART. 3.4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 3.5 FORMA DI GARANZIA

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro, non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 Codice Civile.

3 –LIMITI DI COPERTURA

ART. 3.6 ESCLUSIONI



Resta fermo quanto previsto all'articolo 1.6 "Esclusioni".

ART. 3.7 LIMITAZIONI



Resta fermo quanto previsto all'Art. 1.7 "Limitazioni", salvo quanto previsto dalla lettera B. punto b.1).

Si intendono inoltre **esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi.

ART. 3.8 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari allo scoperto come indicato nella scheda di polizza, senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.



Nei casi sotto indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla percentuale di seguito indicata dell'indennizzo stesso, con il minimo dell'importo previsto al comma precedente, che rimarrà a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri:

- 20% qualora in caso di furto dovesse risultare che le caratteristiche costruttive dei fabbricati e dei locali contenenti le Cose assicurate presentino caratteristiche inferiori a quelle previste ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.2 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali"; detta detrazione percentuale non verrà tuttavia applicata quando le difformità riguardino pareti perimetrali, solai o tetto diversi da quelli violati dai ladri per introdursi nei locali;
- 20% qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate presentino caratteristiche inferiori a quelle previste al punto 1 dell'Art. 3.2 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali"; detta detrazione percentuale non verrà tuttavia applicata quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli violati dai ladri per introdursi nei locali;
- qualora siano operanti più detrazioni percentuali verrà applicata una detrazione massima del 30% dell'indennizzo stesso.

NOTA BENE:

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. "Altre assicurazioni", senza tenere conto del suddetto importo che verrà detratto successivamente dall'indennizzo così calcolato.

ART. 3.9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

... IN CASO DI RIDUZIONE DEI RICAVI

Tra gli aspetti da affrontare dopo un sinistro ci sono la possibile riduzione dei ricavi di vendita e le conseguenti azioni per contenerne l'impatto. In questa sezione vengono illustrate le coperture a garanzia di questi rischi. Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'Art.1.7 "Limitazioni", a parziale deroga della lettera A. punto a.11), la Società indennizza le perdite economiche, così come determinate dall'Art. 8.3 "Determinazione del danno", dovute all'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro che abbia colpito le Cose assicurate, nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza sempre che:

- a) **tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti, o della Sezione Guasti Macchine/Fenomeno Elettrico o della Sezione Furto e Rapina;**
- b) **l'intervento da parte dell'installatore** avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque **entro 72 ore** dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
- c) **il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo**, direttamente gestito dall'installatore o dal contraente, che sia in grado di rilevare in tempo reale **anomalie di produzione di energia elettrica** presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza, salve le eccezioni di cui al successivo Art. 4.5 "Esclusioni".

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero escluse cose in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali cose non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.2 PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro, da indicarsi in giorni nella Scheda di Polizza, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il Danno materiale e diretto e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione del macchinario, sino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio/tecnico, comunque non oltre la durata massima indicata nella Scheda di Polizza.

Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

ART. 4.3 INATTIVITÀ DELL'IMPIANTO

In caso di inattività del macchinario per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione del macchinario.

Quando l'inattività del macchinario è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente alla parte del macchinario che continua ad essere in attività. Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

ART. 4.4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 4.5 ESCLUSIONI



Resta fermo quanto previsto all'articolo 1.6 "Esclusioni".

ART. 4.6 LIMITAZIONI



Fermo quanto previsto all'Art. 1.7 "Limitazioni", salvo quanto previsto dalla lettera C. punto c.4), **sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:**

- a) **scioperi** che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, **serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità**, stati di **guerra** in genere;
- b) **mancata disponibilità** da parte dell'Assicurato **dei mezzi finanziari** sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c) **difficoltà** di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a **cause esterne**, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- d) **sospensione, scadenza, annullamento o revoca** di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

- e) **revisioni, modifiche o miglioramenti** effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o dei macchinari danneggiati o distrutti;
- f) impossibilità (se trascorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro) di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme del macchinario assicurato, dovuta a **interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore** per uscita di produzione o cessazione attività.

Sono escluse le perdite dovute a:

- g) **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- h) **mancato riaggancio automatico degli inverter** alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

La Società inoltre non risponde di

- a) **penali o indennità o multe dovute a terzi;**
- b) **giornate di sospensione** dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, **anche se il sinistro non si fosse verificato.**

ART. 4.7 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

ART. 4.8 FRANCHIGIA TEMPORALE

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla Somma Assicurata moltiplicata per i giorni di franchigia temporale indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza, divisa per l'Anno, ossia 365 giorni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

QUANDO SEI RESPONSA- BILE PER L'IMPIANTO

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi legati alla proprietà e/o gestione delle Cose Assicurate. In questa sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato. Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà e/o gestione delle cose assicurate.**

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da **fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.**

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi e conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente articolo.**

Copertura	10% del massimale indicato in polizza
Limiti	danni subiti nei 3 mesi successivi al verificarsi del sinistro indennizzabile

ART. 5.2 AZIONI DI RIVALSA

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.



Eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

2 – GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

(Operante solo se richiamata la relativa garanzia nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

ART. 5.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

COSA È ASSICURATO

La Società tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile in relazione **alla proprietà e/o gestione delle Cose assicurate** ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari e i soci sono equiparati ai dipendenti.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

NOTA BENE:

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5 %.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.



COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

LIMITAZIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:

- a) derivanti:
 - 1) dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n°81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - 2) dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco
 - 3) da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
 - 4) da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 - 5) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - 6) da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 - 7) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - 8) da umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
 - 9) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) cagionati:
 - 1) da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 2) da TSE, alcool, tabacco;
 - 3) da campi elettromagnetici;
- d) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.
- e) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- f) conseguenti a malattie professionali.

3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

ART. 5.5 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**

ART. 5.6 CALCOLO DEL PREMIO

Relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione, **il premio è convenuto sulla base degli elementi indicati nella scheda tecnica di polizza, così come dichiarato dal Contraente e ivi riepilogati.**

4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

In questo capitolo sono riportate le esclusioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

ART. 5.7 ESCLUSIONI



SONO ESCLUSI I DANNI A:

- a) cose che il Contraente o l'Assicurato abbia **in consegna o custodia** o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato medesimo ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) cose altrui derivanti **da incendio** di cose dell'assicurato o da lui detenute e quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi" se richiamata ed operante;
- c) opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- d) **impianti od installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
- e) **condotte forzate sottomarine**, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- f) cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- g) condutture e/o impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli ad essi conseguenti;



SONO ESCLUSI I DANNI CONSISTENTI IN:

- h) risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

ART. 5.8 LIMITAZIONI



SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:

- a) **inquinamento** dell'acqua, dell'aria e del suolo; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- b) **umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- c) **lavori di manutenzione straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari;
- d) assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di **asbesto** puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:
- e) attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- f) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- g) atti di **guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) detenzione e/o impiego di **esplodenti**;
- i) emissione di onde e/o di **campi elettromagnetici**;
- j) operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera **verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori**;
- k) **proprietà e circolazione di veicoli a motore** su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;

- l) **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivanti direttamente dalla legge;
- m) **spargimento di acque o rigurgito di fogne;**
- n) **dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi,** personali dell'Assicurato (non inerenti al rischio assicurato) degli inquilini, dei condomini o loro familiari;
- o) **terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;**
- p) fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- q) vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- r) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- s) qualsiasi **attività relativa ad impianti od installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
- t) **condotte forzate sottomarine**, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs").

SONO ESCLUSI I DANNI DI:

- u) furto, smarrimento.

SONO ESCLUSI I DANNI E LE SPESE, DIRETTI E INDIRETTI, PROPRI O A TERZI, CAUSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE DA:

- atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono altresì esclusi i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. 5.9 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI



NON SONO CONSIDERATI TERZI:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. tutte le persone diverse da quelle indicate alla lettera d., che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

NOTA BENE:

A deroga della lettera e., sono invece **sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:**

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

ART. 5.10 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza. Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

SEZIONE CYBER RISK

PER LA SICUREZZA DIGITALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dai rischi derivanti da un attacco informatico. Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA

A. DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'**indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco informatico.**

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla Diaria; **per ogni giorno di inattività parziale, la Diaria si intende ridotta in proporzione.**

Periodo di indennizzo	L'assicurazione è convenuta per una interruzione massima pari al Periodo di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di polizza
Copertura	l'importo massimo che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro è pari al limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di polizza
Franchigia temporale	Numero di giorni indicato nella Scheda tecnica di polizza

AMMONTARE DELLA DIARIA

L'ammontare della Diaria è calcolato in occasione del verificarsi dell'Evento assicurato per un **importo pari a 1/360 del Margine di contribuzione realizzato dall'Assicurato stesso durante l'annualità precedente al Periodo di assicurazione.**

DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Denunciato un Sinistro, si procede, alla liquidazione dell'indennizzo, determinando:

- a) il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del Sistema informatico dell'Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al sinistro;
- b) per quanti giorni la Diaria sia dovuta per intero;
- c) per quanti giorni la Diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo Sinistro, un importo pari alla Diaria moltiplicato per il numero di ore di Franchigia temporale indicato nella Scheda tecnica di polizza.

B. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI CONFIDENZIALI

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese Legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da:

- un **Danno** a, o un **Furto** di
- un accesso non autorizzato a
- la divulgazione a **Terzi** non autorizzati di

Dati sensibili e/o **Dati personali** contenuti nel **Sistema informatico** dell'**Assicurato** stesso, direttamente in conseguenza di un **Attacco informatico**.

Copertura	L'importo massimo che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro è pari al limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di polizza
Franchigia	Indicata in polizza

ART. 6.2 OUTSOURCING PROVIDER

Qualsiasi evento assicurato la cui origine derivi da un Outsourcing provider, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal Sistema informatico dell'Assicurato.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**ART. 6.3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE**

Per la garanzia di "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali" civile sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'unione europea, e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi ad oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.

Il medesimo ambito territoriale vale anche per "Danni da Interruzione di Attività".

ART. 6.4 REGIME DI OPERATIVITÀ

Relativamente alla garanzia “Danni da interruzione dell’attività” l’assicurazione è prestata in forma loss occurrence, ossia **sono coperti i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda tecnica di polizza.**

Relativamente alla garanzia “Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali” l’assicurazione è prestata in forma claims made, **ossia l’assicurazione vale per le Richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.**



L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia della polizza - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare richieste di risarcimento risarcibili con la presente polizza.

ART. 6.5 SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Una serie di Eventi assicurati, aventi tutti la stessa causa prima, viene considerata come fosse un unico Evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

ART. 6.6 CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPAZIONE E REGOLAZIONE

Il premio di Polizza viene definito in base all’ammontare del fatturato così come riportato sulla scheda di polizza.



Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l’importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza, il contraente deve fornire per iscritto alla Società tale importo di fatturato aggiornato e la Società provvede al calcolo del nuovo premio da corrispondere. In caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l’importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza, maggiorato del 25%, e l’importo del fatturato così come disponibile alla data di inizio della annualità assicurativa in corso al momento del sinistro stesso.



VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione.

ART. 6.7 ESCLUSIONI

L’assicurazione non copre:

1. le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell’Assicurato;
2. i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

3. multe, ammende o sanzioni di qualsiasi natura nonché le spese di giustizia penale;
4. l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
5. i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
6. i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
7. I danni di natura non patrimoniale, quali i danni morali ed i danni biologici

ART. 6.8 LIMITAZIONI

L'assicurazione non copre:

1. i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di assicurazione;
2. le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3. i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
4. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
5. i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, guerra;
6. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
7. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
8. danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
9. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
10. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
11. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
12. i danni dovuti a un Errore di programmazione;
13. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
14. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
15. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
16. le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - b) società controllate dall'Assicurato;
 - c) un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - d) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - e) un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - f) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
17. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
18. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
19. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
20. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
21. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
22. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
23. i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato.

ART. 6.9 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 6 "Calcolo del premio – anticipazione e regolazione", l'assicurazione è prestata con i Massimali, Limiti di risarcimento/indennizzo e Franchigie come di seguito indicato:

- **Limite di indennizzo aggregato annuo** – tetto massimo di indennizzo e/o valore che la Società è tenuta a garantire **per tutte le prestazioni previste dalla presente Sezione, per ciascun Anno assicurativo;**
- **Limite di indennizzo per singola garanzia** – per le garanzie che lo prevedono, il limite di indennizzo per singola garanzia opera come sottolimito specifico **per ogni singolo evento assicurato;**
- **Franchigia** – per la garanzia "Risarcimento a seguito di Responsabilità derivante da violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali", qualunque risarcimento/indennizzo corrisposto dalla Società, viene effettuato previa detrazione della franchigia, **per ogni singolo Evento assicurato;** per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla Società direttamente a un Terzo, l'Assicurato deve immediatamente rimborsare la Società per l'ammontare della franchigia prevista; qualora, in caso di Sinistro, vengano coinvolte più Garanzie per il medesimo Evento assicurato, la franchigia applicata è pari all'importo maggiore tra quelli previsti nella Scheda tecnica di polizza per le relative Garanzie interessate, **tranne che per la Garanzia "Danni da interruzione dell'attività", per la quale vale la Franchigia temporale riportata nella Scheda tecnica di polizza.**

Tutti i valori numerici sono espressamente indicati sulla Scheda di polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE TUTELA LEGALE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per difendere i propri interessi dalle pretese di altri soggetti o dalle conseguenze giuridiche di qualche fatto o azione imputabile alla proprietà e/o alla gestione delle Cose Assicurate.

Questa sezione è operativa solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servano agli Assicurati per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo Art. 7.3 “Casi assicurati”.



SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun caso assicurato la garanzia opera:

Copertura	nei limiti del massimale indicato in polizza (salvo quanto di seguito diversamente previsto)
Limite	limite per anno assicurativo indicato in polizza

ART. 7.2 SOGGETTI ASSICURATI



Le prestazioni di polizza vengono garantite a tutela dei diritti di:

- il Contraente,
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore o il titolare,
- i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

ART. 7.3 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 7.1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito della proprietà, conduzione o gestione delle Cose assicurate, compresa la produzione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi.

Nei seguenti casi assicurativi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila), in attesa della conclusione del procedimento.

NOTA BENE:

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S..

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i con fornitori relative alla manutenzione dell'impianto.

Limite	il valore in lite deve essere superiore a € 2.000
--------	---

2 – GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

(Operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

ART. 7.4 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività del singolo impianto indicato in polizza da parte della rispettiva Autorità competente.

Limite	per le sanzioni amministrative la somma ingiuntail valore in lite deve essere superiore a € 2.000
--------	---

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono comprese le sanzioni amministrativa di decadenza – riconfigurazione – ridefinizione – mancato riconoscimento – restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GISE (Gestore Servizi Energetici spa). **In relazione a tale ipotesi le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso.**

ESCLUSIONI

Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 7.5 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri, ossia gli eventi descritti nel successivo Art. 7.6 “Insorgenza del sinistro”, avvenuti:

1. **dalla data di efficacia della copertura Assicurativa per:**
 - il danno o presunto danno extra contrattuale;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
2. **dopo un periodo di Carenza di 90 giorni in tutte le restanti ipotesi.**

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 7.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

DATA DEL SINISTRO: CHIARIMENTI

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.



PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.



PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



ART. 7.7 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

ART. 7.8 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA; INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE



RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO: CASI

Fallimento:

alla data di dichiarazione del fallimento il contratto, in relazione alla sola Sezione di Tutela Legale, si risolve di diritto e la Società e/o D.A.S. è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente:

in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto.

L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ: OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività, **deve darne immediata notizia alla Società.**

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
 2. mediante lettera raccomandata.
- Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione di Tutela Legale.

ART. 7.9 ESCLUSIONI



SPESE

Sono escluse:

1. spese per l'indennità di trasferta;
2. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
3. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
4. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.



VERTEENZE

Sono escluse le vertenze per sinistri relativi a:

1. al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. alla materia fiscale o amministrativa;
3. ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
4. a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
5. alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
6. a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
7. a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
8. alla compravendita o alla permuta di immobili;
9. ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
10. all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
11. alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
12. all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
13. a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
14. all'attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
15. all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
16. a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
17. a vertenze con la Società
18. all'adesione ad azioni di classe (class action);
19. alla difesa penale per abuso di minori.

ART. 7.10 LIMITAZIONI



SPESE

Le garanzie non operano per spese relative a:

1. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
2. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
3. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
4. spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
5. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
6. spese non concordate con D.A.S.;
7. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.



VERTEENZE

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1. a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. ad attività svolte al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
3. a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
4. a fatti dolosi delle persone assicurate;
5. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

ART. 7.11 LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo per sinistro e per anno sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI”

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la presentazione delle pratiche per la liquidazione.

Nella presente Sezione vengono illustrate le regole che l'Assicurato deve seguire nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dalle garanzie acquistate.

1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 8.1 OBBLIGHI PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO

COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile, **utilizzando anche eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www. cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**

Il contraente o l'assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:



SEZIONE DANNI DIRETTI, GUASTI MACCHINE/ FENOMENO ELETTRICO, FURTO/RAPINA

- c) **nel caso di sinistro furto/rapina fare**, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare:
 - 1. il momento dell'inizio del sinistro,
 - 2. la causa presunta del sinistro
 - 3. l'entità approssimativa del danno.Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) **conservare** le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un **elenco dettagliato** dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

NOTA BENE:

In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci.



SEZIONE DANNI INDIRETTI

- f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli **interventi** che siano ragionevolmente attuabili per **evitare o contenere al minimo** ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- g) **fornire** a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- h) **tenere a disposizione**, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- i) presentare la **documentazione contabile** relativa alla produzione di energia elettrica;



SEZIONE RC

- j) informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

In questo caso specifico, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia o alla Società, **entro 3 giorni dal suo accadimento, i sinistri:**

- mortali;
- sotto inchiesta delle Autorità competenti;
- di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.



NOTA BENE:

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

2 - NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI DANNI DIRETTI, GUASTI MACCHINE/FENOMENO ELETTRICO, FURTO/RAPINA, DANNI INDIRETTI

ART. 8.2 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

SEZIONE DANNI DIRETTI, GUASTI MACCHINE/FENOMENO ELETTRICO, FURTO/RAPINA

Il valore delle cose assicurate, al momento del Sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri:

- per il Fabbricato si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Macchinario si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.



NOTA BENE:

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il Gestore delle Rete e dell'eventuale valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE o alla Tariffa omnicomprensiva, moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua del macchinario.

ART. 8.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

SEZIONE DANNI DIRETTI, GUASTI MACCHINE/ FENOMENO ELETTRICO, FURTO/RAPINA

In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore allo stato d'uso" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese intercorse per il recupero);
- b) il supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al "Valore a nuovo" e quella effettuata in base al "Valore stato d'uso".

Agli effetti degli Artt. 8.4 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente i "Macchinari" in stato di attività.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato importo superiore al doppio del valore determinato in base a quanto previsto nel precedente comma, lettera a.

CASO SPECIFICO

Limitatamente alla Sezione Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico:

- i danni agli Inverter con vetustà superiore ai 5 anni saranno indennizzabili al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- i danni alle palettature delle turbine a gas saranno indennizzabili a netto di un deprezzamento stabilito in relazione al degrado d'uso al momento del sinistro;
- i danni alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, dei motori endotermici metallici saranno indennizzabili a netto di un deprezzamento stabilito in relazione al degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%.
- i danni ai nastri trasportatori non metallici saranno indennizzabili a netto di un deprezzamento stabilito in relazione al degrado d'uso al momento del sinistro.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

La determinazione del danno indiretto al macchinario assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio del macchinario: le due settimane antecedenti il Sinistro, con il macchinario regolarmente funzionante, oppure
 - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio del macchinario successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che il macchinario è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per Tariffa omnicomprensiva o:

1. il valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE per macchinari, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità del macchinario, **detratto il costo di acquisto al kWh delle materie prime (quali, olii vegetali, biomassa, ecc.) non sostenuto moltiplicato per la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b).**

ART. 8.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

La presente condizione non opera in riferimento ai termini di cui alla Sezione Furto e Rapina e Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico.

ART. 8.5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni concordati secondo quanto previsto dall'Art. 8.6 "Procedura per la valutazione del danno" sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari. Resta esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dall'Assicurato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, **entro il limite indicato nella Scheda di Polizza**".

ART. 8.7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 8.2 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 8.8 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

ART. 8.9 ANTICIPO INDENNIZZO

SEZIONE DANNI DIRETTI, GUASTI MACCHINE/ FENOMENO ELETTRICO, FURTO/RAPINA

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione**

- che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro
- che non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche)
- che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta di anticipo da parte dell'Assicurato, dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

NOTA BENE:

Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro trenta giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. 8.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

SEZIONE FURTO/RAPINA

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 8.11 RIDUZIONE DELLE COSE ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

SEZIONE FURTO/RAPINA

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le Cose assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art.5 "Recesso in caso di sinistro".

3. – NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RC

ART. 8.12 ASSICURAZIONE PARZIALE – RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Fermo quanto convenuto all'Art. 5.6 "Calcolo del premio", delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulti che gli elementi utilizzati per il calcolo del premio eccedano il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del Sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 10%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

ART. 8.13 GESTIONE DEL SINISTRO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione.

La Società comunque:

- a. assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b. designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;

assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 8.14 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO



QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

4. - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CYBER RISK

ART. 8.15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve

- **avvisare la Società:**
 - **comunicando per iscritto**, in base all'Art. 1913 C.C,
 - **all'agenzia** alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società
 - **entro 10 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza
 - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il nominativo di eventuali testimoni;
 - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
 - il numero di polizza e il nominativo del contraente.
- e in aggiunta:**
 - a) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
 - b) qualsiasi intenzione espressa in forma scritta da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un evento assicurato;
 - c) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, che possa dare adito ad una Richiesta di risarcimento e/o un Sinistro.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla Società nel Periodo di assicurazione, qualsiasi Richiesta di risarcimento successiva è considerata dalla Società come avanzata nel Periodo di assicurazione;
 - d) qualsiasi Sinistro.
- oppure **utilizzare gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www. cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

L'Assicurato in caso di sinistro **deve altresì:**

- a) **fornire prova** dell'Evento assicurato;
- b) **adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie** per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;
- c) **fare tutto quanto possibile e necessario** per stabilire la causa e l'entità del Danno;
- d) **conservare e mettere a disposizione** della Società l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;

- e) **non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere**, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;
- f) **fornire la massima collaborazione** possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
- g) **comparire in giudizio** a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre consentire alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

ART. 8.16 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:

La Società non risponde di spese sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

ART. 8.17 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO/INDENNIZZO



QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato, oppure vi sia impugnazione del verbale peritale)

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 8.18 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A
Via Enrico Fermi 9/B
37135 Verona

in questa documentazione denominata D.A.S, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

La società si riserva la facoltà, a ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica al quale l'assicurato può rivolgersi.

Servizio di Consulenza
Telefonica di Tutela
Legale D.A.S.

NUMERO VERDE:
800 562 562
DALL'ESTERO:
+39 045 83 92 721

Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00



COSA OFFRE D.A.S. ALL'ASSICURATO?

- **una prima consulenza legale** in materia contrattualistica;
- **chiarimenti** su leggi, decreti e normative vigenti;
- **informazioni** sul contenuto e la portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- **informazione** sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.



COSA BISOGNA COMUNCIARE SEMPRE?

- nome e cognome dell'assicurato;
- numero di polizza.

ART. 8.19 QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Presentare tempestivamente la denuncia del sinistro alla Società e/o ad D.A.S. nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge;
2. Informare la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, e, su richiesta, metterli a disposizione;
 - **Fornire** le ulteriori argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni;
 - In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire;
3. Contribuire alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro che le parti decidano di risolvere secondo le modalità descritte al successivo Art. 329 "Disaccordo con D.A.S. per la gestione del sinistro e conflitto di interessi";
4. Comunicare alla Società e/o a D.A.S. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese;
5. Restituire le spese anticipate da D.A.S.:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Responsabilità Civile.

ART. 8.20 COME DENUNCIARE UN SINISTRO



LA DENUNCIA DEL SINISTRO DEVE ESSERE PRESENTATA:

- tempestivamente alla Società e/o ad D.A.S.
- **nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per le stesse prestazioni.



L'ASSICURATO PUÒ DENUNCIARE I NUOVI SINISTRI UTILIZZANDO:



NOTA BENE:

L'assicurato deve informare la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro fornendo tutte le informazioni necessarie, così come indicato al precedente Art. 325 "Quali obblighi ha l'Assicurato".

ART. 8.21 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. 8.22 GESTIONE DEL SINISTRO



CHI GESTISCE LA VERTENZA

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura, D.A.S. gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società e/o D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 327 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 8.21 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.



In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da D.A.S..

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.



COME E QUANDO VIENE PAGATO IL SINISTRO

D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. 8.23 DISACCORDO CON D.A.S. PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..

